



2025/0045(COD)

20.5.2025

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))

Relatrice per parere: Li Andersson

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'UE è da tempo all'avanguardia a livello mondiale rispetto alla sostenibilità e alla dovuta diligenza delle imprese; si è impegnata a favore di una convergenza verso l'alto in materia di sostenibilità ambientale e sociale, sia all'interno dell'Unione che a livello mondiale. Nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità e del dovere di diligenza delle imprese, ciò è esemplificato dalle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760, che hanno istituito una solida piattaforma per la rendicontazione societaria di sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese. Abbinare tali direttive ha tra l'altro garantito la disponibilità di dati relativi alla sostenibilità e sono stati rilevati rischi che risultano essenziali sia per gli investitori che per le ONG che valutano gli abusi; si sono inoltre garantiti i meccanismi che consentono alle imprese di migliorare i processi di dovuta diligenza e la sostenibilità dell'intera catena del valore, nonché un maggiore accesso alla giustizia per coloro che subiscono danni lungo l'intera catena del valore.

L'attuale proposta della Commissione rischia di indebolire gli elementi fondamentali di questo nuovo quadro in materia di rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza. Sebbene l'obiettivo della semplificazione degli obblighi di rendicontazione per le imprese sia lodevole e siano accolte con favore le misure per, tra le altre cose, la comunicazione elettronica o un maggiore uso di linee guida, la semplificazione non può significare una completa deregolamentazione che modifichi tutte le finalità delle direttive precedenti. Lo smantellamento di elementi fondamentali della legislazione rischia non solo di creare incertezza normativa per le imprese, impedendo un accesso adeguato alla giustizia per i soggetti danneggiati, ma anche di ostacolare la disponibilità di dati di qualità, comparabili e granulari sulla sostenibilità, molto richiesti dagli investitori e dai partner commerciali. Sebbene sia pertinente evitare che soprattutto le PMI siano sovraccaricate di obblighi di rendicontazione, è necessario che vi sia un modo più semplice ed efficiente per raggiungere tale obiettivo rispetto allo smantellamento degli elementi essenziali dell'attuale quadro in materia di rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali presenta alla commissione giuridica, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"², la

Emendamento

(1) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"², la

Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che **produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi devono collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.**

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che **produce imprevedibilità e incertezza giuridica poiché annulla obblighi giuridici approvati di recente a livello dell'Unione, mascherandoli da riduzione della burocrazia. Le conseguenze di tale agenda avranno effetti a catena, con crescenti rischi politici soprattutto per le imprese pioniere. È importante opporsi a tali misure per salvaguardare le ambizioni dell'attuale acquis giuridico.**

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE³, 2013/34/UE⁴, (UE) 2022/2464⁵ e (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, ***mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo⁷ e del piano d'azione sulla finanza sostenibile⁸.***

Emendamento

(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività, ***la Commissione ha dichiarato che*** è necessario modificare le direttive 2006/43/CE³, 2013/34/UE⁴, (UE) 2022/2464⁵ e (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, ***senza effettuare una valutazione d'impatto e limitando la consultazione pubblica a un evento a porte chiuse per i portatori di interessi.***

³ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj>).

⁴ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

⁵ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>).

⁶ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo,

³ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj>).

⁴ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

⁵ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj>).

⁶ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo,

al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Per fare in modo che l'Unione possa rispettare i propri impegni e garantire una convergenza globale verso l'alto sugli aspetti ambientali, sociali e di governance della sostenibilità delle imprese, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza con strumenti internazionali come i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione interazionale del lavoro, le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici sulla due diligence per una gestione responsabile delle imprese.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle grandi imprese e alle piccole e medie

soppresso

imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese, di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale. Per ridurre gli oneri di rendicontazione a carico delle imprese, l'obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità a livello individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio. Considerato che una grande impresa è un'impresa che supera le soglie di due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, per essere soggetta agli obblighi di rendicontazione un'impresa deve avere in media oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e, alternativamente, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un totale dello stato patrimoniale superiore a 25 milioni di EUR.

Or. en

Motivazione

Eliminare unilateralmente circa l'80 % delle imprese attualmente interessate dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità è un'operazione ingiustificata. Punisce le imprese all'avanguardia che hanno già messo in atto ampie misure di sostenibilità, minaccia i molti nuovi posti di lavoro e le piccole imprese sorti nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità. Avrà conseguenze a lungo termine per le imprese, ne ridurrà l'accesso ai finanziamenti sostenibili e la resilienza.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di

soppresso

ridurre gli oneri amministrativi. La rendicontazione di sostenibilità delle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, è indispensabile per comprendere la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Alla luce della necessità di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di generare dati e quello di ridurre gli oneri amministrativi, le grandi imprese che rientrano nel nuovo ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità e che hanno ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio dovrebbero poter comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire norme che integrino il regime di rendicontazione per tali imprese. In particolare, è opportuno chiarire che alla Commissione è conferito il potere di precisare il regime di rendicontazione per le attività che sono solo parzialmente allineate alla tassonomia.

⁹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE specifica che gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che sono grandi imprese o piccole e medie imprese, escluse le microimprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti in tale direttiva, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Considerato che l'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere limitato alle grandi imprese con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio, la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Una rendicontazione ben calibrata è essenziale poiché consente agli operatori del mercato di comprendere e valutare i rischi finanziari legati alla sostenibilità. L'assenza di queste informazioni potrebbe comportare rischi sistemici che incidono sulla stabilità finanziaria.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese di comunicare informazioni sulle proprie attività e sulla propria catena del valore. È necessario ridurre l'onere di

soppresso

rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a livello individuale o consolidato, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, e fatti salvi gli obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza, l'impresa comunicante non dovrebbe pertanto cercare di ottenere dalle imprese nella sua catena del valore stabilite all'interno o all'esterno dell'Unione che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. L'impresa comunicante dovrebbe tuttavia essere autorizzata a raccogliere da tali imprese nella sua catena del valore qualsiasi informazione supplementare sulla sostenibilità comunemente condivisa tra le imprese del settore interessato. Si dovrebbe ritenere che le imprese che comunicano informazioni sulla loro catena del valore nel rispetto di tali limitazioni ottemperino all'obbligo di riferire in merito alla loro sostenibilità. I prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero redigere l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità nel rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità. Tali principi dovrebbero

essere proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Dovrebbero inoltre specificare, ove possibile, la struttura da utilizzare per presentare le informazioni.

Or. en

Motivazione

Una limitazione ampia e generalizzata per le aziende che richiedono informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance costituisce un ostacolo importante per la valutazione dell'impatto e dei rischi per la sostenibilità. Limitare la rendicontazione ridurrà la trasparenza e limiterà la possibilità di cambiamenti positivi. Mancano già oggi dati comparabili e di qualità sulla sostenibilità. Inoltre, il principio volontario per le PMI è stato concepito per aziende con meno di 250 dipendenti e non è stato sperimentato nelle aziende di maggiori dimensioni. La relazione Draghi raccomandava di utilizzare il principio di rendicontazione per le PMI quotate in borsa, non quello volontario per le PMI.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'articolo 29 quater, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE consente alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, agli enti piccoli e non complessi e alle imprese di (ri)assicurazione captive di comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente alla serie limitata di principi che la Commissione deve adottare. Considerando che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire principi di

soppresso

rendicontazione di sostenibilità per tali piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

La procedura di rendicontazione semplificata già concordata nell'ambito della CSRD era idonea a fornire flessibilità e norme semplificate alle PMI che operano sui mercati regolamentati dell'UE e alle imprese di assicurazione a basso rischio. Si dovrebbe mantenere questo approccio. Gli organismi di finanza sostenibile e la BCE sottolineano che le norme di rendicontazione volontaria hanno notevoli svantaggi, tra cui autoreferenzialità, greenwashing e mancanza di verifiche, con conseguenti dati aggregati inaffidabili. Ciò potrebbe creare problemi sistemici per le attività di gestione dei rischi e di vigilanza.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 11**

Testo della Commissione

Emendamento

(11) L'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE consente alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE di astenersi dalla rendicontazione di sostenibilità per i primi due anni di applicazione di tale obbligo. Considerando che le piccole e medie imprese dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, è opportuno sopprimere la disposizione che consente l'astensione per due anni.

soppresso

Or. en

Emendamento 10

**Proposta di direttiva
Considerando 12**

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'articolo 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle imprese madri di grandi gruppi di redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a livello consolidato. Al fine di ridurre l'onere di rendicontazione a carico di tali imprese madri, l'ambito di applicazione dell'obbligo dovrebbe essere limitato alle imprese madri di grandi gruppi con una media di oltre 1 000 dipendenti occupati, su base consolidata, durante l'esercizio.

soppresso

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/34/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare principi di rendicontazione settoriali mediante atti delegati, di cui una prima serie entro il 30 giugno 2026. Onde evitare un aumento del numero di elementi di informazione prescritti che le imprese dovrebbero comunicare, è opportuno sopprimere tale conferimento di potere.

soppresso

Or. en

Motivazione

I principi di rendicontazione specifici per settore sarebbero utili per le imprese secondo cui i principi generali sono attualmente molto ampi e inadatti alle loro specificità. Non fornire principi specifici per settore è un'opportunità mancata per fornire norme e chiarezza a livello settoriale. Più che un carico aggiuntivo, questi principi specifici possono contribuire a rendere le norme più chiare e pertinenti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) L'articolo 29 ter, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità non specifichino informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle piccole e medie imprese nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Considerato che le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE dovrebbero essere escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, e al fine di ridurre l'onere di rendicontazione per le imprese nella catena del valore che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità, i principi di rendicontazione di sostenibilità non dovrebbero specificare informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che contano in media fino a 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non sono tenute a riferire in merito alla loro sostenibilità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Limitare le informazioni che le aziende più grandi possono chiedere ai loro partner

commerciali e subappaltatori ridurrà sensibilmente la capacità delle aziende in questione di comprendere e affrontare i principali effetti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità nella loro catena del valore. Per valutare i rischi occorrono dati attendibili, coerenti e comparabili. Rispetto ai dati essenziali previsti dal campo di applicazione originario della CSRD, il principio di rendicontazione per le PMI non copre dati importanti sulla sostenibilità sociale, sulle violazioni dei diritti umani, sui diritti dei lavoratori e sui rischi climatici.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, quarto e quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, un'impresa figlia nell'Unione di un'impresa di un paese terzo che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'Unione o, in assenza di tale impresa figlia, una succursale nell'Unione che genera ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR deve pubblicare e rendere accessibili informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo. Ai fini di un maggiore allineamento con i criteri utilizzati per definire quali imprese rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1760, la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dell'impresa del paese terzo dovrebbe essere innalzata da 150 000 000 EUR a 450 000 000 EUR. Per motivi di coerenza e riduzione degli oneri, è opportuno adeguare i criteri dimensionali in base ai quali un'impresa figlia o una succursale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis. Le dimensioni dell'impresa figlia dovrebbero essere quelle di una grande impresa; per la succursale, invece, i criteri relativi ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni dovrebbero essere innalzati da 40 000 000 EUR a 50 000 000 EUR, così da allinearli

soppresso

alla soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per le grandi imprese.

Or. en

Motivazione

Poiché la soglia per la copertura da parte della CSRD non dovrebbe essere innalzata, non dovrebbero esserlo nemmeno le soglie per le imprese di paesi terzi.

Emendamento 14

**Proposta di direttiva
Considerando 18**

Testo della Commissione

Emendamento

(18) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

soppresso

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) *L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE. Considerato che l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità individuale dovrebbe essere ridotto per includere solo le grandi imprese con in media più di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio e che dovrebbe essere ridotto di conseguenza anche l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità consolidata, è opportuno adeguare i criteri per determinare le date di applicazione ed eliminare il riferimento alle piccole e medie imprese.*

soppresso

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) *L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 vieta agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e*

soppresso

all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Per garantire che gli Stati membri non vadano oltre quanto previsto da tale direttiva ed evitare la creazione di un panorama normativo frammentato che comporti incertezza giuridica e oneri superflui, le disposizioni in materia di piena armonizzazione della direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbero essere estese ad altre disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali del processo di attuazione del dovere di diligenza. Questi comprendono in particolare l'obbligo di individuazione, l'obbligo di affrontare gli impatti negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati, l'obbligo di dialogare con i portatori di interessi in determinati casi e l'obbligo di prevedere un meccanismo di reclamo e notifica. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre disposizioni più rigorose o più specifiche su altri aspetti, anche per affrontare i rischi emergenti legati a nuovi prodotti o servizi.

Or. en

Motivazione

Sebbene l'ambito di applicazione originario della CSDDD costituisse un primo passo importante per garantire la responsabilità delle imprese rispetto ai diritti umani e all'ambiente, era ancora divergente dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. La capacità degli Stati membri di migliorare alcuni aspetti della direttiva non dovrebbe essere limitata ulteriormente.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza

Emendamento

(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza

basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. *Al fine di limitare gli oneri che gravano su tali società, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle loro attività, a quelle delle loro filiazioni e a quelle dei partner commerciali diretti ("livello 1"). Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività le società dovrebbero essere tenute a effettuare valutazioni approfondite solo in relazione ai partner commerciali diretti. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole probabilità che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli impatti negativi che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato.* Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte

basato sul rischio in materia di diritti umani e ambiente. Per *garantire un generale dovere di diligenza basato sul rischio che affronti adeguatamente i problemi lungo la catena di approvvigionamento delle imprese, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe riguardare l'intera catena del valore.* Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Or. en

Motivazione

Le violazioni dei diritti umani e del lavoro, così come i danni ambientali, si verificano con più probabilità a valle della catena del valore di un'impresa, non tra i suoi partner commerciali di livello 1. Un approccio esteso a tutta la catena di approvvigionamento è in linea con le migliori pratiche internazionali in materia di diligenza.

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Considerando 22**

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Per limitare ripercussioni a cascata sulle piccole e medie imprese e sulle piccole società a media capitalizzazione al momento di mappare la catena del valore per individuare gli impatti negativi, le società di grandi dimensioni dovrebbero limitarsi a chiedere le informazioni specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE, a meno che per effettuare la mappatura non necessitino di informazioni supplementari che non possono ottenere in nessun altro modo ragionevole.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il principio volontario è stato concepito per le PMI, non per le aziende con 250-1000 dipendenti. È troppo semplicistico per questo scopo e non è stato testato per le imprese di

maggiori dimensioni. Lo scopo del principio volontario per le PMI era stabilire una base per le richieste di dati da parte delle PMI specificando i dati ESG di base pertinenti per tutte le PMI, non limitare il tipo di informazioni che possono essere richieste.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione.

Emendamento

(23) Le società possono trovarsi in situazioni in cui la loro produzione dipende fortemente da fattori produttivi ottenuti da uno o più fornitori specifici. Qualora le attività commerciali di tale fornitore siano collegate a gravi impatti negativi, ad esempio il lavoro minorile o un danno ambientale significativo, e per farvi fronte siano state esperite senza successo tutte le misure relative al dovere di diligenza, come opzione ultima la società dovrebbe sospendere ***o alla fine sciogliere*** il rapporto d'affari continuando nel contempo a collaborare con il fornitore per trovare una soluzione, se possibile utilizzando l'eventuale maggiore effetto leva derivante dalla sospensione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) ***Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e rendere*** più proporzionato ***il coinvolgimento dei portatori di interessi***, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare ***solo*** con i lavoratori, i ***loro*** rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone

Emendamento

(24) ***Per garantire che il coinvolgimento dei portatori di interessi sia efficace*** e più proporzionato, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare con i lavoratori ***a tutti i livelli della catena del valore, i*** rappresentanti ***dei lavoratori***, compresi i sindacati, ***le ONG***, nonché con

fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. ***Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e l'elaborazione delle misure di riparazione.***

le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono direttamente colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati direttamente dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per garantire un migliore allineamento della direttiva (UE) 2024/1760 al regime di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2022/2464, l'obbligo di attuare il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere sostituito da una disposizione che chiarisca che le società sono tenute ad adottare un piano di transizione comprensivo di azioni di attuazione pianificate e adottate. L'obbligo di adottare il piano e la sua impostazione, tanto iniziale quanto aggiornata, restano

Emendamento

soppresso

soggetti a vigilanza amministrativa.

Or. en

Motivazione

L'eliminazione dell'obbligo di attuare i piani di transizione climatica può creare, come sottolineato dai portatori di interessi (dalle organizzazioni di sostenibilità aziendale ai sindacati, passando per la BCE), incertezza sul fatto che le imprese siano semplicemente tenute ad adottarli, ma non ad attuarli. Per valutare l'impatto su rischi e sostenibilità, le informazioni sulle azioni intraprese sono fondamentali.

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Considerando 27**

Testo della Commissione

Emendamento

(27) L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". L'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva prevede che, nel decidere se imporre sanzioni e, nel qual caso, nel determinarne natura e livello appropriato, gli Stati membri tengano debitamente conto di una serie di fattori che determinano la gravità della violazione e delle circostanze attenuanti o aggravanti. L'articolo 27, paragrafo 4, della medesima direttiva impone loro di basare le sanzioni pecuniarie imposte sul fatturato netto mondiale della società interessata. Tuttavia, dato che gli Stati membri devono già tenere conto dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, l'obbligo di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale della società interessata è superfluo. Per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, agli Stati membri dovrebbe essere tuttavia vietato introdurre nel diritto nazionale un limite massimo o massimale per le sanzioni pecuniarie imposte alle società soggette alla loro giurisdizione che impedisca alle autorità

soppresso

di controllo di imporre sanzioni sulla base dei fattori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Inoltre, al fine di armonizzare le prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Per limitare i possibili rischi di contenzioso legati al regime armonizzato di responsabilità civile di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva. Allo stesso tempo, nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta

soppresso

responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompenzioni. In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. La soppressione lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte. Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 siano di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'eliminazione del regime di responsabilità a livello dell'Unione crea maggiori difficoltà per

coloro che cercano di far valere i propri diritti e maggiore incertezza per le imprese che dovranno far fronte a una serie di sistemi giuridici nazionali. Condizioni di parità prevedibili vanno anche a vantaggio delle imprese.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone alla Commissione di presentare, non oltre il 26 luglio 2026, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto. ***È opportuno sopprimere tale clausola di revisione, in quanto non lascia il tempo di tenere conto dell'esperienza acquisita con il nuovo quadro generale in materia di dovere di diligenza.***

Emendamento

(29) L'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760 impone alla Commissione di presentare, non oltre il 26 luglio 2026, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità adattati alle imprese finanziarie regolamentate per quanto riguarda la fornitura di servizi finanziari e attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi relativi al dovere di diligenza e sul loro impatto.

Or. en

Motivazione

Prima che entrino in vigore gli obblighi di dovuta diligenza per altri settori, si può valutare la necessità della dovuta diligenza per le società finanziarie. Esiste già una serie di prove e di prassi corrette che dimostrano l'incidenza delle imprese finanziarie sulla sostenibilità, sui diritti umani e sull'ambiente e che possono costituire la base della relazione.

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a**
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 1 – paragrafo 3

(a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

soppresso

"Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 19 ter, 29 bis, 29 bis bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superino la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio:"

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 19 bis

(2) l'articolo 19 bis è così modificato:

soppresso

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione;"

(b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato."

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza."

(c) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

Or. en

Motivazione

Alcune parti dell'articolo in esame vietano di fatto alle imprese di cercare di ottenere informazioni dalle aziende a media capitalizzazione che non sono coperte dal principio volontario per le PMI. Si tratta di un cambiamento importante rispetto all'attuale limite per la catena del valore nella CSRD, che non obbliga le imprese a raccogliere informazioni aggiuntive ma non vieta loro nemmeno di farlo. La formulazione sulle informazioni normalmente condivise tra le imprese è diversa da quella del principio volontario per le PMI e potrebbe escludere lo scambio di informazioni sulle migliori prassi settoriali (che forse non sono così diffuse).

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2013/34/UE

"Articolo 19 ter

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(4) l'articolo 29 bis è così modificato:

soppresso

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni

di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.";

(b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 includono informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Gli Stati membri provvedono affinché, per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato. L'obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore di cui al presente paragrafo è considerato rispettato dalle imprese che comunicano le necessarie informazioni sulla catena del valore senza indicare, in relazione alle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio, informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

ii) è aggiunto il comma seguente:

"Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di

Testo della Commissione

Emendamento

(7) *l'articolo 29 quater è soppresso;* *soppresso*

Or. en

Motivazione

I principi di rendicontazione di sostenibilità per le PMI stabiliti nella CSRD devono essere mantenuti. La loro sostituzione con il principio di rendicontazione per le PMI non è sufficiente, poiché quest'ultimo è stato concepito per le PMI, non per le aziende con 250-1000 dipendenti, e non è stato sperimentato con tali aziende più grandi. Gli ESRS proteggono già le PMI non imponendo alle aziende di ottenere le informazioni direttamente dai loro fornitori se ciò non è fattibile, se richiede uno sforzo irragionevole o se i dati non sono attendibili. Gli ESRS sono concepiti in modo tale da prevederne la graduale introduzione per le imprese con meno di 750 dipendenti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 8

Direttiva 2013/34/UE

Articolo 29 quater bis

Testo della Commissione

Emendamento

(8) *è inserito il seguente articolo 29 quater bis:* *soppresso*

"Articolo 29 quater bis

Principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario

1. Per agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese diverse da quelle di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1, entro il [4 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, un atto delegato che integri la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte di tali imprese.

2. I principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e pertinenti alle capacità e alle

caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività. Essi specificano inoltre, nella misura possibile, la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.";

Or. en

Motivazione

Limitare le informazioni che le aziende più grandi possono chiedere ai loro partner commerciali e subappaltatori ridurrà sensibilmente la capacità delle aziende in questione di comprendere e affrontare i principali effetti, rischi e opportunità in termini di sostenibilità nella loro catena del valore. Per valutare i rischi occorrono dati attendibili, coerenti e comparabili. Rispetto ai dati essenziali previsti dal campo di applicazione originario della CSRD, il principio di rendicontazione per le PMI non copre dati importanti sulla sostenibilità sociale, sulle violazioni dei diritti umani, sui diritti dei lavoratori e sui rischi climatici.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

(11) *l'articolo 34 è così modificato:*

soppresso

(a) *al paragrafo 1, secondo comma, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:*

"a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi

dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;";

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

Or. en

Motivazione

Una limitazione ampia e generalizzata per le aziende che richiedono informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance costituisce un ostacolo importante per la valutazione dell'impatto e dei rischi per la sostenibilità. Limitare la rendicontazione ridurrà la trasparenza e limiterà la possibilità di cambiamenti positivi. Mancano già oggi dati comparabili e di qualità sulla sostenibilità. Inoltre, il principio volontario per le PMI è stato concepito per aziende con meno di 250 dipendenti e non è stato sperimentato nelle aziende di maggiori dimensioni. La relazione Draghi raccomandava di utilizzare il principio di rendicontazione per le PMI quotate in borsa, non quello volontario per le PMI.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(12) all'articolo 40 bis, il paragrafo 1 è **soppresso**
così modificato:

(a) il secondo comma è sostituito dal

segunte:

"Il primo comma si applica unicamente alle grandi imprese figlie quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva.";

(b) il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori alla soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva.

Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.";

Or. en

Motivazione

Poiché la soglia per la copertura da parte della CSRD non dovrebbe essere innalzata, non dovrebbero esserlo nemmeno le soglie per le imprese di paesi terzi.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 19 ter, 29 bis bis, 29 ter, **29 quater bis** o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 19 ter, dell'articolo 29 bis bis, 29 ter o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore

solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Or. en

Motivazione

La rendicontazione di sostenibilità semplificata non dovrebbe essere sostituita dal principio volontario per le PMI. Il principio volontario per le PMI è stato concepito per le PMI, non per le aziende con 250-1000 dipendenti, e non è stato sperimentato in tali aziende più grandi. Lo scopo dei principi volontari per le PMI era quello di stabilire una base per le richieste di dati da parte delle PMI, dettagliando i dati fondamentali sui rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti per tutte le PMI ma omette informazioni importanti sulle esposizioni alla sostenibilità sociale, tra cui le violazioni dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e del lavoro minorile, le catene del valore ad alto rischio, i rischi climatici e le emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3

Direttiva (UE) 2022/2464

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

soppresso

Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464

Nella direttiva (UE) 2022/2464, l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

(1) il primo comma è così modificato:

(a) la lettera a) è soppressa;

(b) la lettera b) è così modificata:

i) il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante

l'esercizio;";

ii) il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";

(c) la lettera c) è soppressa;

(2) il terzo comma è così modificato:

(a) la lettera a) è soppressa;

(b) la lettera b) è così modificata:

i) il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";

ii) il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";

(c) la lettera c) è soppressa.

Or. en

Motivazione

L'aumento della soglia per la rendicontazione ai sensi della CSRD alle imprese con più di 1 000 dipendenti eliminerà l'80% delle aziende dal campo di applicazione della direttiva e ne ridurrà gravemente l'efficacia nel promuovere cambiamenti positivi nelle imprese.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 1

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 C in linea con l'accordo di Parigi.";

Emendamento

c) obblighi che incombono sulle società di adottare ***e, con il massimo impegno possibile, attuare*** un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 C in linea con l'accordo di Parigi.";

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 2

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

(2) *all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:*

"n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;"

Emendamento

soppresso

Motivazione

La direttiva (UE) 2024/1760 è allineata alle norme internazionali ed europee. L'ulteriore limitazione dei portatori di interessi rischia di restringere i livelli di interazione con quelli che dispongono di importanti informazioni sulla sostenibilità e comporta il rischio che le aziende scelgano con quali portatori di interessi collaborare.

Emendamento 38**Proposta di direttiva****Articolo 4 – punto 3**

Direttiva (UE) 2024/1760

"Articolo 4

*Testo della Commissione**Emendamento*

(3) *l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

soppresso***"Articolo 4******Livello di armonizzazione***

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14.

2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dall'articolo 14, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali,

dell'ambiente o del clima.";

Or. en

Motivazione

Questo tipo di armonizzazione massima sta di fatto creando un tetto che costituisce un limite minimo per il dovere di diligenza, oltre a legare le mani degli Stati membri attualmente e anche in futuro in importanti ambiti della legislazione sul dovere di diligenza.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 4 – lettera a

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

**(a) al paragrafo 2, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:**

soppresso

"b) sulla base dei risultati della mappatura di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.";

Or. en

Motivazione

Come sottolineato da diversi Stati membri e da organizzazioni internazionali come l'OHCHR delle Nazioni Unite, la proposta di passare a un livello 1 e l'approccio che consiste nell'includere il concetto di "informazioni plausibili" non solo annacquano la direttiva ma creano un sistema di valutazione complesso in cui l'onere dell'individuazione dei rischi viene trasferito a terzi. L'approccio basato sul rischio della legislazione vigente è in linea con i parametri di riferimento internazionali, come le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

soppresso

"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.

Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).";

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 4 – lettera c

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

soppresso

4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.";

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 4 – lettera d

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.

Se necessario alla luce dei vincoli in termini di risorse e conoscenze di una PMI che è partner commerciale di una società, gli Stati membri provvedono a che le società prestino un'assistenza mirata e proporzionata. L'assistenza può includere un supporto finanziario, la fornitura o la possibilità di accesso allo sviluppo di capacità o alla formazione, o un supporto al miglioramento dei sistemi di gestione o facilitarne il miglioramento al fine di coadiuvare

l'individuazione delle incidenze negative.

In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.";

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 5

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(5) *all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

soppresso

6. *Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attenuare sufficientemente con le misure previste dai paragrafi 2, 4 e 5, come opzione ultima la società:*

a) *si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale o nella cui catena di attività è emerso l'impatto;*

b) *se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua senza indebito ritardo un piano d'azione rafforzato in materia di prevenzione per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e*

c) utilizza o aumenta il proprio effetto leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari in relazione alle attività in questione.

Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato in materia di prevenzione vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non fa sorgere la responsabilità della società.

Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e deve essere in grado di riferire all'autorità di controllo competente in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione.

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.

Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.

Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo potenziale e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.";

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 7

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(7) all'articolo 13, il paragrafo 3 è modificato come segue:

soppresso

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La consultazione dei portatori di interessi pertinenti avviene nelle fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza che seguono:"

(b) le lettere c) ed e) sono soppresse;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 8

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

(8) all'articolo 15, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

soppresso

"La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e in ogni caso almeno ogni 5 anni, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi."

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 10

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, **con il massimo impegno possibile**, che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.;

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), adotti **e, con il massimo impegno possibile, attui** un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire che il modello aziendale e la strategia della società siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi traguardi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas.;

Or. en

Motivazione

Il parere della BCE sull'Omnibus "raccomanda che la formulazione del pertinente disposto sia chiarita nelle modifiche proposte alla CSDDD per garantire l'attuazione dei piani di transizione" e aggiunge che "vi è il rischio che la formulazione riveduta possa essere interpretata erroneamente nel senso che le imprese sono obbligate ad adottare piani di transizione ma non ad attuarli".

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 11

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

**(11) all'articolo 27, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente:** **soppresso**

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri non fissano, nel diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, un limite massimo delle sanzioni pecuniarie che impedisca alle autorità di controllo di imporre sanzioni conformemente ai principi e ai fattori di cui ai paragrafi 1 e 2.";

Or. en

Motivazione

Le sanzioni non dovrebbero essere inferiori al 5 % del fatturato netto mondiale di una società, in modo che l'applicazione della CSDDD possa essere efficace e scoraggiare effettivamente le società dal sottrarsi agli obblighi di dovuta diligenza. La parità di condizioni nelle sanzioni scoraggia la ricerca del foro più vantaggioso.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 12

Direttiva (UE) 2024/1760

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

(12) l'articolo 29 è così modificato: **soppresso**

(a) il paragrafo 1 è soppresso;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Ove una società sia ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato a una persona fisica o giuridica per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tale persona abbia

diritto al pieno risarcimento. Il pieno risarcimento non conduce a una sovracompensazione del danno subito, sia esso sotto forma di risarcimento del danno punitivo, multiplo o di altra natura."

(c) al paragrafo 3, la lettera d) è soppressa;

(d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comunque essere ritenute responsabili a norma del diritto nazionale."

(e) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La responsabilità civile della società di cui al presente articolo lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella sua catena di attività."

(f) il paragrafo 7 è soppresso;

Or. en

Motivazione

La responsabilità civile comune permette alle vittime di violazioni dei diritti umani o alle vittime di danni ambientali imputabili al mancato dovere di diligenza di essere difese dal sistema giuridico. L'eliminazione di tale elemento fondamentale indebolisce notevolmente la direttiva, oltre a rendere più complicato il quadro giuridico per le imprese, creare disparità di trattamento tra gli Stati membri e rende più difficile per i ricorrenti scoprire come avvalersi del sistema giuridico pertinente. L'abolizione del diritto di nominare rappresentante un sindacato, una ONG per i diritti umani o una ONG ambientale rischia di compromettere l'accesso alla giustizia.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

**(13) all'articolo 36, il paragrafo 1 è
soppresso.**

soppresso

Or. en

Motivazione

Il riesame della CSDDD dovrebbe valutare se ampliare l'ambito di applicazione della direttiva alle imprese finanziarie. Esiste già una serie di prove e di prassi corrette che dimostrano l'incidenza delle imprese finanziarie sulla sostenibilità, sui diritti umani e sull'ambiente e che possono costituire la base del riesame.